

Roma, 21 maggio 2014

Spett.le
Consiglio Nazionale
Architetti, Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori
presso il Ministero della Giustizia
Via di S. Maria dell' Anima, 10
00186 Roma

alla c.a. del Presidente, Arch. Leopoldo Freyrie

Oggetto: Obbligo del POS per gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

E stata richiesto un parere per verificare se sussistano le condizioni giuridiche per ritenere obbligatorio per i professionisti accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito a partire dal 30 giugno 2014.

Premetto che con precedente parere del 18 dicembre 2013 avevo già fornito alcune indicazioni; stante tuttavia novità normative successive al parere (D. M. 21 gennaio 2014 e L. 27 febbraio 2014 n. 15), è opportuno riesaminare ed integrare quanto già espresso in precedenza.

* * *

1. Il riferimento normativo primario è l'art. 15 comma 4 del DL 179/2012, convertito in L. 221/2012, come modificato dall'art. 9, comma 15-bis, D.L. 150/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 15/2014. Tale disposizione prevede che *“A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”*.

Il comma 5 del citato art. 15 del d. l. n. 179 del 2012 prevede che *“Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma precedente. Con i medesimi decreti può essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili”*.

In attuazione di tale disposizione è stato pubblicato il D.M. 21 gennaio 2014, fonte normativa secondaria, il quale prevede che:

- la carta di debito è uno *“strumento di pagamento che consente al titolare di effettuare transazioni presso un esercente abilitato all'accettazione della medesima carta, emessa da un istituto di*

credito, previo deposito di fondi in via anticipata da parte dell'utilizzatore, che non finanzia l'acquisto ma consente l'addebito in tempo reale" (art. 1, comma 1, lett. a);

- *"l'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debitosi applica a tutti i pagamenti di importo superiore a trenta euro"* disposti a favore dei professionisti (art. 2, comma 1).

* * *

2. Le disposizioni di legge sopraelencate non introducono un obbligo di utilizzo a carico del soggetto pagatore, bensì un obbligo di accettazione della carta di debito a carico del professionista. Detto obbligo sarebbe regolarmente adempiuto allorché il venditore si munisse di dispositivo di accettazione; tuttavia rimane impregiudicata la possibilità, per il professionista, di accettare pagamenti con altre modalità, quali bonifici elettronici (STP), addebiti diretti, bonifici bancari ed assegni, in base agli accordi che di volta in volta saranno liberamente assunti nella relazione contrattuale tra venditore ed acquirente.

Il D.M. 21 gennaio 2014 prevede che *"l'uso del contante comporta per la collettività rilevanti costi legati alla minore tracciabilità delle operazioni e al conseguente maggior rischio di elusione della normativa fiscale e antiriciclaggio, nonché costi anche per gli esercenti, legati sia alla gestione del contante sia all'incremento di rischio di essere vittime di reati"*; a giudizio del Governo, quindi, l'obbligo di consentire il pagamento tramite carta di debito sarebbe finalizzato in via principale ad impedire l'elusione e l'evasione fiscale.

Tuttavia, l'art. 49 del D.Lgs. n. 231 del 2007, vietando l'uso di danaro contante per transazioni superiori ad Euro Mille, già prevede una misura generale predisposta allo scopo di evitare evasione ed elusione fiscale, oltre che riciclaggio di danaro proveniente da operazioni illecite, misura in forza della quale i pagamenti che superano tale soglia devono essere effettuati tramite strumenti che ne consentano la tracciabilità.

Oltre a ciò, si osserva che la volontà della parti del contratto d'opera professionale, già previsto nel Codice civile all'art. 2233 ed oggi sancito dall'art. 9 del DL 1/2012, come convertito nella L. 27/2012, rimane ancora il riferimento principale per la individuazione delle forme di pagamento.

Le disposizioni relative all'accettazione di pagamenti attraverso carte di debito introducono, quindi, un onere, piuttosto che un obbligo di natura legale, ed il campo di applicazione rimane estremamente limitato ai soli casi nei quali saranno i committenti/clienti a richiedere al professionista di potersi liberare dall'obbligazione pecuniaria a proprio carico solo attraverso la carta di debito.

Tali ipotesi, in considerazione dei limiti di pagamento effettuabili attraverso le carte di debito,

Avv. Marco Antonucci

saranno estremamente ridotte, in quanto i pagamenti, anche minimi, delle attività professionali di architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, sono normalmente superiori ai massimali della carta di debito. Le attività professionali di progettazione, direzione dei lavori, adeguamento funzionale ed impiantistico, ristrutturazione, ampliamento, edificazione, responsabilità della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo statico e collaudo tecnico-amministrativo, solo per citare quelle più frequenti, non posseggono quei costi minimi tali da poter essere retribuite con carte di debito.

In ogni caso, anche nel caso in cui il cliente dovesse richiedere di effettuare un pagamento tramite carta di debito, e il professionista ne fosse sprovvisto, si determinerebbe semplicemente la fattispecie giuridica di mora del creditore ex art. 1206 Cod. civ., che non libera il debitore dall'obbligazione.

Inoltre, la normativa vigente, non prevede esplicite sanzioni per il professionista che non sia in grado di accettare pagamenti in formato elettronico con carte di debito; il DL 179/2012, difatti, si limita ad effettuare un generale rinvio al D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231, senza specificare altro. Ne deriva che potrebbe esservi una sanzione nei confronti del professionista che non accetta pagamenti con carte di debito solo a seguito di contestazione formulata alla Guardia di Finanza; tale contestazioni sarebbero comunque poco efficaci dal momento in cui viene dimostrato che il committente è stato edotto della possibilità di effettuare pagamenti con bonifici elettronici (STP), addebiti diretti, bonifici bancari ed assegni, e tali modalità di pagamento sono state stabilite contrattualmente.

* * *

In conclusione, a fronte delle disposizioni normative che prevedono per i professionisti l'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito a partire dal 30 giugno 2014, appare opportuno che in ogni contratto scritto che il professionista stipulerà con i committenti/clienti, vengano specificate le modalità di accettazione di pagamento, specificando, ad esempio, che *“il pagamento dei compensi professionali sarà effettuato a mezzo di bonifico elettronico, addebito diretto, bonifico bancario od assegno”*.

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti ed approfondimenti.

Cordialità,

avv. Marco Antonucci

